



COMUNE DI DELIANUOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

N. 8 del 28/06/2025
Prot.4644

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO : Sospensione erogazione acqua potabile e divieto di utilizzo di acqua del pubblico acquedotto per usi diversi da quello potabile

Premesso che:

In molte zone del territorio Comunale, viene segnalata una forte carenza di acqua potabile;

Nell'ottica di un corretto e razionale utilizzo dell'acqua, distribuita dal pubblico acquedotto, è necessario ed indispensabile limitare l'impiego per usi impropri e diversi da quelli attinenti alle necessità domestiche, igieniche e produttive; tra gli usi impropri vanno ricordati, in particolare l'innaffiatura di orti e giardini, il lavaggio delle autovetture, l'irrigazione dei campi ed il lavaggio di aree private;

Ritenuto necessario, per motivi di pubblico interesse, riservare il consumo di acqua potabile nella stagione estiva ai soli usi domestici, al fine di evitare disagi alla popolazione;

Considerato il carattere di contingibilità ed urgenza di adottare il presente provvedimento per preservare la maggior quantità di risorsa idrica disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico da scopi diversi da quelli primari;

DATO ATTO che l'addetto alla gestione dell'acquedotto Comunale ha segnalato che, il livello dei serbatoi di accumulo risulta più basso del previsto;

RITENUTO, altresì, che per poter far fronte ai disagi, a cui può andare incontro la popolazione in caso di mancanza di acqua durante le ore diurne, si rende necessario disporre la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile nelle ore notturne al fine di poter disporre dell'erogazione di un maggiore quantitativo d'acqua durante il giorno, visto che il flusso di entrata ai serbatoi è risultato inferiore al consumo attuale;

Visto che il D. Lgs. n.152/2006 "tutela ed uso delle risorse idriche" stabilisce che l'uso prioritario dell'acqua sia finalizzato al consumo umano;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 31 del Regolamento comunale sulla erogazione dell'acqua potabile;

ORDINA

- 1. LA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE dalle ore 22.00 alle ore 06.00. DI**

TUTTI I GIORNI CON DECORRENZA DALLA DATA ODIERNA, CON POSSIBILITA' DI ANTICIPO/POSTICIPO SULL'ORARIO SECONDO LE CONDIZIONI DI CARICO DEI SERBATOI;

2. Alla popolazione residente o avente attività sul territorio di Delianuova, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2025, il divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per tutti gli usi diversi da quello potabile, quali:
- a) Annaffiatura orti e giardini privati;
 - b) Irrigazione dei campi;
 - c) Lavaggio autovetture e simili;
 - d) Lavaggio di spazi di aree private;
 - e) Ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e produttive;

INVITA

La cittadinanza ad un uso corretto e razionale dell'acqua al fine di evitare ogni inutile spreco.

AVVERTE

1. ai trasgressori della presente Ordinanza sono applicabili;
- a) le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 ad €. 500,00, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo le diverse disposizioni di legge;
 - b) la sanzione amministrativa di €. 51,64 a €. 258,23 oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal Regolamento sull'erogazione dell'acqua;

DISPONE

- 1. ai sensi dell'art. 35 e 88 del regolamento dell'erogazione dell'acqua potabile, il controllo, da parte degli Ausiliari della Polizia Municipale, sul consumo relativo all'uso improprio, come sopra specificato, dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale;
- 2. di trasmettere copia della presente ordinanza al Comando di polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri Delianuova, all'Ufficio Tecnico Comunale, affinché vigilino per quanto di competenza sul rispetto di quanto disposto;
- 3. di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio online per

tutto il tempo della sua efficacia nonché pubblicazione sul sito web del Comune di e nei luoghi frequentati dalla cittadinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Il Vice Sindaco

Federico Giuseppe